Avviso pubblico per l'avvio di iniziative di Progetti per il recupero e la ricollocazione dei Leoni Marciani. Legge regionale 8 settembre 2025, n. 22

IL DIRETTORE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

VISTI:

- la Legge regionale 8 settembre 2025, n. 22 recante "Norme per la valorizzazione dei Leoni Marciani";
- l'art. 1 della citata L.R. n. 22/2025 che stabilisce tra le finalità della norma la valorizzazione della specificità artistica e culturale costituita dai Leoni Marciani, quali testimonianza della identità storica e culturale veneta e come figura simbolica rappresentativa dell'appartenenza al territorio regionale ed alla Repubblica di Venezia, mediante interventi di conservazione di quelli esistenti, la realizzazione dei nuovi e la promozione e diffusione della loro conoscenza;
- la DGR n. 1192 del 7 ottobre 2025 con la quale, recepito il parere della competente Commissione del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 4, comma 1 della norma, è stato approvato il provvedimento attuativo della nuova legge in materia di valorizzazione dei Leoni Marciani, che include le modalità di riparto, le priorità sull'erogazione dei contributi nonché l'ambito di applicazione della legge che coincide con l'area di dominio politico della Repubblica di Venezia fino al 1797, entro la quale sono rinvenibili testimonianze del Leone Marciano;

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione di richieste di contributo regionale per le iniziative previste dalla Legge regionale 8 settembre 2025, n. 22. Il termine per la presentazione delle domande è fissato **entro le ore 23.59 del quindicesimo (15°) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto**, secondo i criteri e le modalità sotto indicati.

1. STANZIAMENTO

L'art. 5 della norma in parola quantifica in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027 le risorse destinate alle attività finanziate con spesa corrente individuate dall'art. 2, comma 2, lett. a).

2. PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO

Le iniziative di cui alla L.R. n. 22/2025 art. 2, comma, 2 lett. b) e c) sono volte a favorire e sostenere il ripristino, inteso come restauro e/o la ricollocazione, ove non più presente allo stato attuale, del Leone Marciano nel sito originario se individuabile da apparati documentali, o in subordine in sito immediatamente prospicente, e la nuova posa, intesa come realizzazione dell'opera costituita dal Leone Marciano in nuovo sito non già interessato dalla presenza o preesistenza del bene in questione, in luogo significativo per la comunità

Sono ammessi a contributo progetti di durata comprendenti le seguenti azioni:

a. restauri di sculture e rilievi, anche presenti in cippi storici ma comunque sempre esposti al pubblico, dei Leoni Marciani in tutte le loro espressioni figurative, purché esplicitanti i simboli che ne caratterizzano l'identità storica collegata alla Repubblica di Venezia;
b. restauri di affreschi presenti in luoghi pubblici raffiguranti il Leone Marciano;
c. recupero di ulteriori testimonianze artistiche rappresentate da tele, quadri, stendardi rappresentanti il Leone Marciano come elemento prioritario della composizione artistica;
d. realizzazione di nuove iniziative collocate nel contesto purché coerenti con il contesto ambientale ed

architettonico specifico, sulla base delle autorizzazioni degli Enti di tutela competenti.

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

3.A – Soggetti titolati a presentare progetti nell'ambito dell'iniziativa:

a) comuni;
b) province e/o la Città metropolitana di Venezia;
c) altri enti pubblici;
d) soggetti proprietari di Leoni Marciani sottoposti a vincolo;
e) soggetti proprietari di immobili o manufatti ove sia comprovata l'esistenza in passato di Leoni Marciani di valore riconosciuto;
f) enti del terzo settore con finalità statutarie coerenti con l'art. 3 comma 1 lett. f) della L.R. n. 22/2025 e almeno 5 anni di attività documentata mediante l'allegazione di statuto e atto costitutivo.

Il progetto presentato deve essere privo di scopo di lucro per tutti i proponenti, condizione che deve emergere dal bilancio dell'iniziativa allegata alla domanda e dalle singole voci di spesa.
E' ammessa la possibilità di presentare un progetto partenariale.

3.B – Ambito dell'intervento
L'area d'intervento si estende al territorio regionale del Veneto e all'area che appartenne al dominio politico della Repubblica di Venezia fino al 1797, e va considerata tenuto conto delle mutevoli estensioni storiche che hanno caratterizzato nel tempo lo "Stato da Mar" e lo "Stato da Tera", entro cui sono oggi rinvenibili testimonianze del Leone Marciano.

4. QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO
La quantificazione del contributo è dettata dalla L.R. n. 22/2025 e viene differenziata sulla base della medesima in applicazione della DGR n. 1192 del 7 ottobre 2025 in relazione alla natura giuridica del soggetto proponente nei termini che seguono:
a) le iniziative presentate **dagli Enti pubblici e dagli Enti del terzo settore** che abbiano tra le finalità statutarie lo svolgimento di attività di promozione, valorizzazione e tutela della cultura veneta sono sostenute con contribuzione **pari al massimo al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile** (riferimento normativo art. 4, comma 1, lett. a));
b) le iniziative presentate dai **soggetti privati** proprietari di Leoni Marciani sottoposti a vincolo, nonché dai soggetti privati proprietari di immobili o manufatti ove sia comprovata l'esistenza in passato di Leoni Marciani di valore riconosciuto, sono sostenute **al massimo con un contributo al 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile**.

Il contributo concedibile per singolo intervento va **da un minimo di 2.000,00 euro** ad un **massimo di 20.000,00 euro**.

Il Soggetto proponente dovrà inoltre indicare la modalità di cofinanziamento dell'iniziativa secondo quanto previsto dal fac-simile di domanda. Si specifica al riguardo che non è ammesso il cofinanziamento mediante costi di personale interno all'Ente o Soggetto presentatore che viene dedicato al progetto.

L'importo viene erogato in un'unica soluzione, a saldo, previa presentazione della documentazione attestante la completa realizzazione dell'iniziativa ed il sostegno delle spese previste nel progetto secondo le modalità indicate nel modello di domanda.

Le proposte progettuali con un preventivo di spesa inferiore alle soglie indicate saranno valutate mantenendo in tutte le fasi del progetto ferma la percentuale del contributo erogabile richiesto.
Nei casi di manifesta illogicità e/o infondatezza o non proporzionalità delle previsioni di spesa, l'Ufficio competente potrà approvare il progetto con la revisione degli importi, fermo restando il diritto di

rinuncia del Soggetto beneficiario.

5. CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

Sono ammissibili solo le spese specificamente necessarie alla realizzazione dell'iniziativa per la quale è richiesto il contributo. **Le spese, pena l'inammissibilità,** dovranno essere **sostenute dal Capofila e/o dai partner esclusivamente nel periodo di realizzazione dell'iniziativa (proroghe incluse).**
La rendicontazione della spesa dovrà essere inviata **entro i successivi 60 giorni dalla chiusura delle attività.**
Non saranno accettate spese pagate prima della pubblicazione del presente Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Le spese dovranno essere rendicontate sulla base di documenti giustificativi formali quietanzati emessi nel periodo sopra esposto. Nel caso di regime fiscale con IVA detraibile, gli importi dovranno essere indicati al netto di IVA.

Gli Uffici competenti potranno apportare riduzioni o modifiche ai costi preventivati dei progetti presentati, ritenendo non ammissibili alcune voci di spesa o parti di esse.

Le spese dovranno essere:
- riferite temporalmente al periodo di realizzazione del progetto;
- pertinenti e imputabili al progetto (va specificato che per "pertinente" si intende che la voce di costo è considerata strettamente necessaria alla realizzazione dell'iniziativa descritta nel progetto);
- effettivamente sostenute e contabilizzate (le spese devono cioè essere state effettivamente pagate dal beneficiario e/o dai partner qualora presenti);
- giustificate da documenti contabili aventi un valore probatorio;
- tracciabili, non saranno quindi ammessi acquisti non comprovati da documenti fiscalmente validi.

Non sono ammesse in nessun caso:
- le spese per l'acquisto di beni immobili;
- le spese per l'acquisto di beni strumentali (ad esempio computer, macchine fotografiche, attrezzi vari, etc.);
- spese bancarie, oneri finanziari, debiti e interessi passivi su debiti;
- differenze di cambio valutario;
- IVA in caso di regime fiscale con IVA detraibile.

6. TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, PROROGHE E VARIAZIONI

Le iniziative proposte non devono essere state iniziate prima della pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e dovranno essere concluse entro il 31/12/2025.

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUITO

Le domande di contributo e tutta la documentazione inerente la rendicontazione devono essere redatte **in lingua italiana** secondo lo schema di *fac-simile* riportato in calce al presente avviso.

Alla proposta di progetto devono essere allegati:
a) copia del documento d'identità del legale rappresentante del capofila. Si precisa che ci deve essere coincidenza tra il soggetto che sottoscrive la domanda e la persona indicata nella prima pagina del modulo di domanda; la sottoscrizione del medesimo modulo va apposta in originale, con firma leggibile e per esteso; non saranno ammesse ad istruttoria domande presentate in fotocopia o con firma scansionata (eccetto in caso di invio PEC). È ammessa altresì la sottoscrizione digitale;
b) piano economico-finanziario dell'iniziativa (secondo le modalità allegate nel modello di domanda);
c) lettere di partenariato (qualora la proposta sia partenariale, opzione che rimane facoltativa);

d) Statuto e/o atto costitutivo dell'ente capofila, qualora non sia già depositato agli atti della Struttura regionale competente (in quest'ultimo caso, dichiararne la presentazione). Si specifica che, qualora il capofila sia un soggetto di natura privata, è necessario che dallo statuto o dall'atto costitutivo si evinca la coerenza degli scopi istituzionali con le finalità culturali e di valorizzazione del patrimonio storico-artistico;
e) dichiarazione di conformità alla L.R. 11.05.2018 n. 16 per la concessione di provvidenze regionali (modello allegato al presente bando);
f) Scheda Dati Anagrafici (scaricabile dal link https://www.regione.veneto.it/web/ragioneria/schede-beneficiari);
g) Scheda Posizione Fiscale (solo per beneficiari italiani). Scaricabile dal link https://www.regione.veneto.it/web/ragioneria/schede-beneficiari).

Le richieste di contributo dovranno essere corredate da marca da bollo da Euro 16,00 di cui al D.P.R. 26/10/1972, n. 642. Sono esenti gli Enti pubblici e gli Enti del terzo settore ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017.
Gli Enti che non hanno sede in Italia (compresi i soggetti pubblici) sono tenuti all'apposizione della marca da bollo da Euro 16,00.
L'imposta di bollo potrà essere assolta in modo virtuale:

- in virtù di specifica autorizzazione ottenuta dall'Agenzia delle Entrate; in questo caso andranno indicati nella domanda gli estremi della citata autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 642/1972;
- qualora non autorizzato dall'Agenzia delle Entrate, il Soggetto richiedente possa allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attesta, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di aver assolto al pagamento dell'imposta in questione indicando i dati relativi all'identificativo della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata di copia del documento di identità del dichiarante. La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte della Regione.

Le domande di contributo dovranno essere trasmesse con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano o con Raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo:
 Regione del Veneto
 Direzione Relazioni internazionali
 Unità Organizzativa Cooperazione internazionale
 Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23
 30121 Venezia
- utilizzando un account di posta elettronica certificata (PEC) o non certificata, indirizzando la corrispondenza a relazioninternazionali@pec.regione.veneto.it
 In tal caso la domanda di contributo e tutti gli allegati dovranno essere presentati esclusivamente in uno dei seguenti formati, PENA IL RIPUDIO e la conseguente ESCLUSIONE DELLA DOMANDA: pdf, pdf/A, odf, txt, jpg, tiff, xml. Nell'eventualità che la trasmissione provenga da un account di posta elettronica non certificata, allegare sempre la scansione in pdf del documento d'identità del legale rappresentante del soggetto proponente, altrimenti l'email sarà ripudiata dal sistema e la domanda non potrà essere accolta. Nel testo dell'email dovrà essere indicato che il destinatario è la Unità Organizzativa Cooperazione internazionale. IMPORTANTE: ai fini dell'ammissibilità della domanda inviata tramite posta certificata (PEC) e non certificata, si invita a consultare le informazioni sulle modalità di trasmissione al seguente indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto

In caso di inoltro a mezzo posta, la data da spedizione sarà comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante. Il mancato rispetto del termine comporterà la non ammissibilità della domanda. La Regione del Veneto declina ogni responsabilità connessa ad eventuali disguidi postali che dovessero comportare il ritardo o il mancato invio della richiesta di contributo entro il termine sopra indicato.

8. VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Le domande pervenute saranno esaminate da un'apposita "Commissione tecnica di valutazione delle istanze di contributo" composta da personale regionale e nominata con lettera dal Responsabile di procedimento. Accertata la presenza di tutti i requisiti di ammissibilità mediante verifica documentale da parte degli Uffici competenti, la Commissione procederà alla valutazione di merito dei progetti e all'assegnazione dei punteggi secondo i criteri sotto riportati.

La valutazione avverrà attribuendo un punteggio di gradazione da 0 (peggiore) a 10 (migliore) sulla base della valutazione dei singoli elementi sottoriportati:

a) Valore storico dell'opera, considerato sulla base della sua antichità;
b) Valore artistico dell'opera;
c) Grado di cantierabilità: iniziativa già in possesso delle autorizzazioni da parte degli Enti di tutela.
d) Collocazione dell'opera nel contesto pubblico e di grande fruizione;
e) Valorizzazione delle proposte con maggior cofinanziamento da parte del proponente o di altri sponsor;
f) Valutazione delle iniziative per la promozione del progetto.

Le proposte con un punteggio da 0 a 30 punti non sono considerate adeguate ai fini della graduatoria, per la cui ammissione dovrà invece essere acquisito un punteggio di almeno 31 punti.

9. MODALITA' DI EROGAZIONE E DI RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'intero importo del contributo sarà erogato in un'unica soluzione, a saldo, alla fine dell'intervento. La liquidazione dell'impegno di spesa avverrà a seguito della presentazione da parte del rappresentante legale del soggetto beneficiario di:

a. relazione descrittiva delle attività realizzate e dei risultati del progetto;
b. rendiconto finanziario, predisposto sulla base del prospetto riepilogativo entrate/spese, indicante, per ciascuna delle spese sostenute per il progetto, gli estremi dei documenti contabili che ne attestino l'effettuazione e la quietanza e corredato da copia fotostatica di questi ultimi;
c. dichiarazione di conformità del progetto finale, ovvero attestazione di regolare esecuzione o similare da cui si evinca la coerenza dell'intervento realizzato da quello presentato e finanziato. Gli originali dei documenti di spesa devono restare depositati nella sede indicata dal beneficiario;
d. liberatoria alla pubblicazione e diffusione dei materiali prodotti nell'ambito del progetto;
e. documentazione fotografica e video disponibile.

Viene disposta la revoca del contributo su base annuale nei seguenti casi:

- mancato avvio delle attività nei termini approvati;
- rinuncia al contributo da parte del beneficiario;
- mancata presentazione della documentazione a rendicontazione;
- documentazione a rendicontazione presentata non sufficiente ed idonea a stabilire costi sostenuti ed eventuali attività realizzate;
- realizzazione dei progetti non conforme a quanto previsto in fase di assegnazione del contributo, escluse eventuali variazioni progettuali autorizzate dal Direttore della competente Struttura regionale.

10. MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ

La Giunta Regionale, per il tramite della competente Struttura regionale, si riserva di procedere, in qualsiasi fase di realizzazione del progetto, anche con sopralluoghi in loco, a verifiche e controlli dell'effettiva e conforme realizzazione delle iniziative progettuali finanziate.

11. VERIFICA DELLA RICONOSCIBILITÀ DEGLI INTERVENTI

Sui materiali realizzati (libri, pubblicazioni varie, dépliant, manifesti, brochure e su tutto il materiale promozionale, inclusi i gadget…) dovrà essere apposto il logo della Regione del Veneto e la seguente dicitura: "Intervento realizzato con il contributo della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 22/2025".

Sui beni culturali restaurati con il sostegno della Regione del Veneto deve essere prevista l'apposizione di una targa, secondo facsimile allegato al presente bando, che menzioni la Regione del Veneto tra i finanziatori dell'intervento, previa autorizzazione all'utilizzo del logo regionale. La richiesta di autorizzazione all'utilizzo dell'apposito logo regionale dovrà essere trasmessa alla UO competente, in conformità al Manuale di immagine coordinata della Regione del Veneto.

I risultati dei progetti realizzati con il contributo regionale dovranno essere accessibili *on line* a titolo gratuito. A tale fine si provvederà, previa acquisizione dei necessari nulla osta relativi ai diritti a pubblicare le immagini, alla pubblicazione della versione pdf degli elaborati nella pagina istituzionale dedicata alla L.R. n. 22/2025 nel sito www. regione.veneto.it.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13, REGOLAMENTO 2016/679/UE – GDPR)

Il responsabile del procedimento è il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale, struttura regionale presso la quale è possibile prendere visione degli atti.

Titolare del potere sostitutivo, individuato con DGR n. 231/2020, è il Segretario Generale della Programmazione.

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano".

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati personali è, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, il Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale, email cooperazioneinternazionale@regione.veneto.it, PEC relazioninternazionali@pec.regione.veneto.it

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer al quale rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, con indirizzo email dpo@regione.veneto.it.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la concessione di contributi regionali previsti dalla Legge regionale n. 22/2025 "Norme per la valorizzazione dei Leoni Marciani" e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la predetta legge regionale.

I dati raccolti potranno essere trattati anche in forma automatizzata e a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati delle persone fisiche, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi se non nei casi espressamente previsti da legge o regolamento.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato dalle regole interne proprie all'Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti regionali e nazionali in materia; i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, è possibile chiedere al Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento 2016/679/UE).

L'interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al

Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali necessari per l'espletamento dell'istruttoria ai fini dell'adozione dell'eventuale provvedimento finale del relativo procedimento amministrativo, pena l'impossibilità di accedere ai contributi economici e concludere le procedure relative alle finalità sopra citate (L. 241/1990 e ss.mm.ii.).

13. RICHIESTA INFORMAZIONI

Informazioni sui contenuti del bando potranno essere richieste all'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale ai seguenti riferimenti:

- cooperazioneinternazionale@regione.veneto.it
- +39 041.279 4352

Il Direttore dell'Unità Organizzativa
Cooperazione internazionale
Dott. Luigi Zanin